

Corte di Appello di Venezia, Sez. III Civile, Decreto del 3 febbraio 2010, Pres. Zacco, Rel. Tantulli. XXX – Ministero dell'interno, Ministero degli Affari Esteri.

Decidendo sul reclamo, ex art. 739 c.p.c., proposto da XXX

Con il proc. dom. in Venezia Mestre, c/o avv. Stefano Tigani, avv. Luca Berletti
Contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia,
anche domiciliataria

E contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore
Avverso il decreto in data 8.10.2009 del Tribunale di Treviso, Sezione distaccata
di Conegliano

Con l'intervento del P.G. in persona del sostituto procuratore generale dott.
Giuseppe Rosin

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

La Corte,

ritenuto, in linea con le conclusioni del P.G., fondato il reclamo con il quale la signora XXX lamenta che il primo giudice abbia rigettato il ricorso avverso il rifiuto del visto d'ingresso nel territorio italiano al seguito di familiare, riferito al marito (...) da parte dell'Ambasciata d'Italia in Tirana, avverso il rigetto da parte della Prefettura di Treviso del ricorso per la revoca del decreto di espulsione del predetto (...) e avverso il silenzio serbato dallo Sportello Unico per l'immigrazione sulla domanda e successiva diffida a provvedere al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare al marito sul territorio italiano sul rilievo, assorbente, di sottrazione alla valutazione del G.O., ai sensi dell'art. 4 della legge 20.3.1865 n. 2248 all. E, della discrezionale mancata revoca del decreto di espulsione da parte del Ministro dell'Interno e della conseguente preminenza dell'atto amministrativo, sotteso da interessi pubblici, rispetto ai diritti dei singoli, in quanto il diritto del coniuge della reclamante all'ingresso e al soggiorno in Italia acquisito per effetto del matrimonio contratto da (...) con la stessa reclamante, cittadina italiana, in Albania in data 4.2.2009, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di (...) il 12.2.2008 alla parte (...) (doc. 1), non può incontrare limiti diversi da quelli posti dal legislatore;

ritenuto che i limiti enunciati dall'art. 20, 1 c. del D.lgs. 6.2.2007, n. 30 in relazione a motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, che il secondo comma della richiamata norma circoscrive a "comportamenti della persona che rappresentino una minaccia concreta e attuale", nel caso di specie non sono stati neppure allegati a supporto degli atti amministrativi contestati e che gli stessi non sono certamente integrabili dalla condanna alla pena di anni 3 e mesi sei di reclusione ad opera della sentenza n. 1425/04 di questa Corte d'Appello per un episodio di detenzione di sostanza stupefacente risalente al 13.12.2003, non valorizzata neppure nel decreto prefettizio di espulsione per mancata tempestiva richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno e che il cennato decreto prefettizio emesso per ragioni diverse da quelle considerate dal richiamato art. 20, 1 c. D.Lgs. 30/2007 non può ostacolare l'accertamento del diritto in esame, rimesso all'A.G.O., va senz'altro accertato il diritto del coniuge della reclamante, (...) al rilascio da parte dei Ministeri resistenti del nulla osta all'ingresso in Italia; le spese di entrambi i gradi possono essere interamente compensate in relazione alla complessità della disciplina legale

P.Q.M.

La Corte,

accoglie il reclamo, proposto con atto depositato il 19.10.2009, da XXX nei

confronti del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Affari Esteri, in persona dei rispettivi Ministri e in riforma del decreto in data 8.10.2009 del Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Conegliano, accerta il diritto del coniuge della reclamante, sig. (...), all'ingresso in Italia e accerta l'obbligo delle Amministrazioni resistenti a rilasciare al predetto (...) il nulla osta di rispettiva competenza;

compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi.